# **CORTE COSTITUZIONALE**

Ordinanza **131/1977** (ECLI:IT:COST:1977:131)

Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente: ROSSI - Redattore: - Relatore: OGGIONI

Camera di Consiglio del 16/06/1977; Decisione del 04/07/1977

Deposito del 14/07/1977; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate: Massime: **8942** 

Atti decisi:

N. 131

## ORDINANZA 4 LUGLIO 1977

Deposito in cancelleria: 14 luglio 1977.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 198 del 20 luglio 1977.

Pres. ROSSI - Rel. OGGIONI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

#### **ORDINANZA**

n. 273 (non previsione di indennizzo alla cessazione di affittanza agraria), promossi con ordinanze 23 gennaio e 18 maggio 1976 del tribunale di Brescia, iscritte ai nn. 285, 557 e 607 del registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 145, 260 e 300 dell'anno 1976.

Udito nella camera di consiglio del 16 giugno 1977 il Giudice relatore Luigi Oggioni.

Ritenuto che il tribunale di Brescia (Sezione specializzata agraria) con tre ordinanze, la prima del 23 gennaio 1976 e le altre due in data 18 maggio stesso anno, ha sollevato questione di costituzionalità dell'art. 1 lett. a del d.l. C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273, con riferimento agli artt. 44 e 3 della Costituzione (nell'ordinanza 23 gennaio per evidente errore materiale è richiamato in dispositivo l'art. 43 Cost. in luogo dell'art. 3).

Ritenuto che la disposizione, riguardante la proroga dei contratti agrari di affitto, viene impugnata nella parte in cui non prevede che, nel caso di cessazione della durata del contratto richiesta dai proprietari, aventi qualifica di coltivatori diretti, che intendano coltivare direttamente i fondi, i conduttori abbiano diritto ad indennizzo.

Considerato che, premessa l'opportunità di disporre la riunione dei tre procedimenti, connessi per identità di oggetto e di contenuto, devesi dare atto che questa Corte, con sentenza n. 30 del 4 gennaio corrente anno, ha dichiarato non fondata la stessa questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 lett. a d.l. C.P.S. n. 273 del 1947 sollevata in uguali termini con riferimento agli artt. 3 e 44 Cost.

Che di conseguenza, non risultando addotti nuovi e validi motivi per adottare diversa decisione e visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte, va dichiarata la manifesta infondatezza della sollevata questione.

#### PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 lett. a dl. C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273, (proroga dei contratti agrari) sollevata con le ordinanze suindicate in riferimento agli artt. 3 e 44 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI. GIOVANNI VITALE Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.	